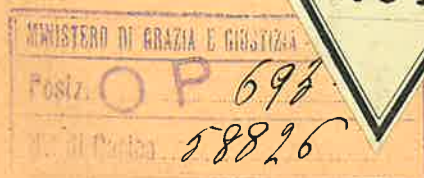


BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
02545

MSR 58826

SINDACATO AVVOCATI E PROCURATORI
DI MESSINA



RELAZIONE

del Sindacato Avvocati e Procuratori di Messina

AL PROGETTO SOLMI per la riforma del Cod. di Proc. Civile



TIPOGRAFIA DITTA D'AMICO - MESSINA

MCMXXXVII - XVI

SINDACATO AVVOCATI E PROCURATORI
DI MESSINA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
02545

MSR 58826

RELAZIONE

del Sindacato Avvocati e Procuratori di Messina

AL PROGETTO SOLMI

per la riforma del Cod. di Proc. Civile



TIPOGRAFIA DITTA D'AMICO - MESSINA

MCMXXXVII - XVI

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
2545

MSR58826



È risaputo come il nostro Cod. di Proc. Civ. pur derivando da quello francese che aveva a base l'oralità, tolse da questo la parte meno apprezzabile, vale a dire l'eccessiva formalità nello svolgersi di tutto il processo, abolendo quasi del tutto la forma orale, che invece negli altri Stati ebbe sviluppi notevoli. Sul principio dell'oralità e della concentrazione processuale è improntato il Cod. germanico, quello austriaco, e quello della maggior parte dei Cantoni Svizzeri tutti derivati da quello francese del 1806.

Ora appunto, mentre in Germania lo sviluppo del nuovo processo fu condotto alla logica conseguenza che lega l'oralità alla immediatezza di tutto lo svolgimento della lite, in Italia questo principio venne soffocato, per quanto dalla relazione Tecchio si noti quanto vasta sia stata la discussione su tale punto. Prevalse così il principio del sistema misto, con una sproporzione notevole a vantaggio della parte scritta del processo.

Evidentemente i tempi non erano maturi, e a tutta la monotatura solenne della vita dell'epoca, doveva fare corona anche la formalità eccessiva che accompagnava la presentazione e la definizione della lite.

La riforma del 1901 non produsse che qualche piccolo vantaggio, per la modestia di propositi cui in effetti essa stessa mirava, come tutte le riforme timide e parziali.

Era necessario il grande rinnovamento spirituale della guerra, che ha profondamente mutato la vecchia maniera di considerare le cose della vita, perchè si sentisse veramente il bisogno di una totale revisione nel campo processuale.

Il cittadino qualunque che di fronte al nemico, e per le esigenze della difesa nazionale, doveva rapidamente affrontare e risolvere i vari problemi della vita di relazione, ognuno dei quali crea un atto giuridico, sentiva il disagio spirituale di una procedura che non aderiva più al suo spirito.

Avere fatta giustizia è il desiderio più tenacemente concatenato all'animo, e il rapido raggiungimento di questo fine, è in effetti un impegno sacro di uno Stato civile.

Ecco la necessità della riforma subito intuita dal Duce, ed ecco perchè, primi fra tutti gli avvocati, che meglio di ognuno sanno e possono apprezzare i benefici del rapido svolgersi del processo, accolgono con entusiasmo i nobili propositi informatori del nuovo Progetto.

Con lo stesso entusiasmo, col quale venne salutato il R. D. del 13 febbraio 1928 poi modificato, che istituiva le norme per le controversie del lavoro.

Appunto l'esperienza acquisita in questo campo, ci consente di fare un'osservazione preliminare: qualunque riforma che voglia sveltire e rendere più rapido lo svolgersi del processo, non riuscirà nell'intento se non saranno adeguati i servizi giudiziari. *Aumento nel numero dei cancellieri assegnati alle varie giurisdizioni, e adeguamento dei magistrati.* Ci si permetta dire con lealtà, che ancora dopo nove anni di applicazione delle norme per le controversie individuali del lavoro, la definizione della lite è straordinariamente lunga.

Ancora la deprecata sentenza interlocutoria batte incontrastata il campo, ancora le prove testimoniali sono lunghissime, ancora la sentenza è pubblicata spesso oltre i termini, ancora la notifica per tramite di cancelleria viene effettuata

dopo lunghe soste. Difetto di personale. Il nuovo progetto di riforma porta necessariamente ad un aumento di lavoro, sia per il Magistrato che pel cancelliere. Se non sarà provveduto all'aumento apprezzabile nell'organico dei servizi, il progetto urterà fatalmente contro i piccoli inesorabili intoppi del limite di lavoro.

E allora, come per le controversie del lavoro, il principio dell'impulso processuale del giudice, e della concentrazione processuale, servirà solo alle discussioni teoriche, e l'avvocato, il quale per primo chiede la rapidità dello svolgersi del processo, dovrà attendere passivamente che lo svolgersi degli atti processuali segua l'ordinario lento, assai lento cammino. Poichè è innegabile, che se il Magistrato per suo dovere di probità e per suo alto senso di giustizia, si adopera per il rapido raggiungimento del diritto, per il quale le parti a lui si rivolgono, nessuno più dell'avvocato, quale rappresentante di quella parte che chiede il ripristino delle sue lese ragioni, o la sanzione per il suo violato diritto, ha personale interesse alla definizione sollecita della lite. E nulla vi è di più forte molla alla spinta processuale, di quella creata dal contrapposto diritto delle parti.

Queste osservazioni il Sindacato sente il dovere di tracciare, perchè profondamente convinto della necessità e della bontà della riforma nel suo insieme, alla cui completa attuazione intende collaborare fattivamente.

Nell'esaminare il Progetto, tenuta presente la brevità del tempo, e il lavoro che in questo sarà effettuato dagli Istituti Universitari, si è ritenuto opportuno di fermarsi a considerazioni d'indole piuttosto generale, con riferimento ai titoli e ai capi di ogni libro.

Quale osservazione preliminare a tale esame, il Sindacato ritiene di dovere considerare la istituzione del Giudice Unico

per le cause da trattarsi in Tribunale, cui obbietta quanto segue :

Le ragioni che avrebbero condotto alla riforma, e quali appaiono dalla relazione al Progetto, e dalle conferenze dell'On.le Ministro Guardasigilli, sembra si riferiscano non tanto ai vizi dell'attuale sistema, ma alle abitudini incorse. L'aumento poi, della competenza per valore, in sede di Pretura, porta dinanzi al Tribunale un più scarso numero di controversie, e quelle soprattutto che incidono più gravemente sul patrimonio individuale, e di riflesso, collettivo.

Il Progetto si parte dal presupposto che solo il Giudice Unico che conosce bene gli elementi di fatto, per avere seguito tutto lo svolgimento della causa, particolarmente vicino alle parti, è in grado di potere decidere. È ovvio rilevare che se la controversia si materia di elementi di fatto, le conseguenze investono direttamente il diritto; e se la convinzione del giudice, può alle volte essere validamente costituita da imponderabili sfumature, sull'accertamento dei fatti attraverso la ispezione testimoniale, è anche vero, che questi ultimi scerverati dal vaglio sereno e obbiettivo del Collegio di seconde cure, se non sono validamente sostenute dalle ragioni di diritto, perdono rilievo. Se essi non possono sostenere l'esame di coloro che giudicano dai documenti e da questi soltanto, è evidente dedurre, che gli imponderabili elementi di fatto costituenti il convincimento del Magistrato di prime cure, non possono essere tali da considerarsi solidissimi, e da non ingenerare dubbio, cui non può sfuggire il giudice che è uomo fra gli uomini. Questo dubbio affiora anche nel Progetto, ove si pensi, che il giudice nel caso di incertezza, ha la facoltà di rivolgersi al Presidente.

In tale ipotesi, si finisce col decidere in un colloquio a due, quanto prima si decideva in un colloquio a tre. Neanche il Presidente ha seguito partitamente il processo, e an-

ch'egli ascolta dal suo giudice, quanto tutto il Collegio avrebbe ascoltato in sede di relazione.

Se la preoccupazione del Progetto è quella dell'inattività degli altri giudici del Collegio, bisogna pensare che il rimedio dovrà trovarsi nelle persone, e non nel sistema.

In altri termini: o il giudice è padrone della causa, ed impone il suo punto di vista in base agli elementi di fatto corroborati dalla convinzione personale, la quale sia detto per incidens, può avere rilievo solo in casi ben limitati, ed allora anche dinanzi al Collegio avrà la prevalenza il suo punto di vista, che avrà convinto gli altri componenti; o il giudice è perplesso, e allora è preferibile che sul punto o sui punti controversi, si pronunzi il Collegio, ove ognuno porta la sua parola di serenità e il contributo della sua cultura ed esperienza, anzichè addossare tale grave fardello a due soli uomini. Si afferma che i nuovi corsi di addestramento creeranno Magistrati particolarmente adatti alle nuove responsabilità. Addestramento vuol dire pratica; questa sarà biennale. I nuovi Magistrati avranno quindi un numero di anni di pratica sempre molto inferiori, a quelli già percorsi da coloro che formano i Collegi in atto, cui implicitamente si ammette quanto tale responsabilità sia gravosa.

Tirate le somme non sembra che vi sia a favore della innovazione una proporzione di elementi così vantaggiosa da suggerire l'esperimento con i suoi molti inconvenienti.

* * *

Sul libro 1°, Titolo 1° Capo 4° art. 19. Questo Sindacato ritiene che essendo notevolmente elevata la competenza per valore del pretore, la garanzia della retta applicazione della giustizia nei confronti delle parti, porti l'obbligatorietà della rappresentanza per mezzo di procuratori, senza esclusione della difesa a ministero di avvocato. La statistica mostra che il maggior numero delle cause non raggiunge le L. 20.000,

e la possibilità di esclusione del ministero forense, oltre ad essere d'impaccio al Magistrato, che dovrà fare un lavoro necessariamente maggiore dell'ordinario, porterebbe ad un'enorme diminuzione degli affari nel campo professionale, di uomini che pur sopportano ben gravi sacrifici.

Sull'art. 26. Il Sindacato nota che la dizione può prestarsi ad erronea interpretazione soprattutto per quanto riguarda l'eventuale colpa o malafede delle parti, il cui procuratore e difensore dovrebbe dividere la responsabilità. La preoccupazione di conoscere dal cliente la verità dei fatti, che è principio di probità di ogni avvocato, assume nel Progetto una veste particolarmente gravosa, ove si pensi che la parte in malafede, potrà trarre in inganno e trascinare nelle medesime sanzioni non solo il procuratore, che si trova con essa più a contatto, ma anche l'avvocato, che assai spesso, pur firmando una serie di atti, si limita alla consultazione dei documenti. Si crea così un clima di reciproco sospetto, che non avvantaggia certo l'alto spirito speculativo e la serenità mentale, in cui si deve svolgere l'opera del difensore, che viene per la prima volta mischiato nel senso peggiore, alle mene del litigante qualunque. La tutela del buon nome professionale è già demandata all'organo Corporativo competente, che è il Sindacato. L'art. 26 sembra ledere in questo senso la legge professionale in vigore. Lo stesso si dica per l'art. 28.

Sull'art. 58. — Le norme sulla relazione di notifica, in quanto riguardano l'eventuale mancato adempimento, presuppongono che all'ufficiale giudiziario incomba l'obbligo della ricerca dello intimato, di cui non vi è cenno negli altri articoli del Progetto. Sarebbe opportuno chiarire questa particolare funzione, essendo tale innovazione lodevole sotto parecchi riguardi.

Sull'art. 71 — Questo Sindacato ritiene che sia sempre

da considerarsi dovuto l'onorario al difensore, in ogni caso tenendo presente i criteri di cui alla precisa disposizione dell'art. 60 della L. 22 gennaio 1934.

Per quanto riguarda l'ultimo cpv. va notato che avendo già il Magistrato tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui le parti hanno dibattuto, non solo per il merito della lite, ma anche sulla nota spese, sembra contrario ai principi di economia dei giudizi, il dare vita ad altra lite, che abbia come obbietto la sola contestazione sulle spese, col rimedio dell'opposizione. E pertanto l'ultimo cpv. in questione e il successivo art. 78 dovrebbero essere aboliti.

Va abolito anche il *cpv. dell'art. 75* perchè contrario alla dignità professionale del procuratore, il quale si trova anche alla mercè del cliente poco corretto, cui è riservato ottimo giuoco per sfruttare la buona fede e l'opera del professionista, la cui probità deve essere riservata al vaglio e alle sanzioni dell'Organo Professionale che si sovrintende.

Sul titolo III. — Art. 132. Si nota che, ponendo in relazione il primo comma con il successivo art. 274, il termine per la costituzione del convenuto non si concilia con quello della udienza di trattazione. Da ciò si desume che il termine a comparire dinanzi al Tribunale è in ogni caso, non inferiore a venti giorni. Tale termine quindi è notevolmente superiore a quello in atto, per quanto riguarda il convenuto domiciliato entro la stessa circoscrizione, e addirittura ingiustificato in certi casi di urgenza comuni a determinate cause commerciali, (v. ult. cpv. art. 148 codice di rito in atto).

Sarebbe più opportuno dare termini proporzionali alla circoscrizione giudiziaria, e una più chiara disposizione che ponga in relazione esatta gli artt. 132, 144, 274. Se poi si tiene presente che la richiesta per la designazione del giudice può farsi entro i 60 giorni dalla costituzione (art. 153), è

facile vedere quanto inverosimilmente diluito si presenta il termine entro cui il giudice prende cognizione della lite.

Art. 147. — È lodevole la istituzione del fascicolo di cancelleria con i verbali di prova, che evita un ingiusto dispendio per la copia. Così anche il disposto del 2° cpv. dell'articolo 149.

Art. 154. — Va ripetuto quanto si è detto per i termini a comparire; in effetti fra termine di costituzione, di designazione giudice, e di comparizione, passano anche tre mesi: come minimo 30 giorni. Non sembra molto agevole, per la necessaria celerità di alcune cause, e in genere per il rapido svolgersi del giudizio cui s'impronta il Progetto.

Art. 156. — Con la notifica del decreto alla controparte, si moltiplicano le spese che sono già molto gravose, dei giudizi in genere. Poichè l'attore dovrà prima notificare la citazione e poi il decreto di designazione giudice.

Sarebbe molto più pratico e celere, che l'attore presentasse al Presidente del Tribunale l'atto di citazione che contenga già il termine per la costituzione, il quale dovrebbe coincidere con quello di comparizione; in calce il Presidente apporrebbe il decreto di designazione, e la copia dell'atto completo verrebbe notificata alla controparte. All'udienza di comparizione il convenuto depositerebbe mandato, atti e documenti con eventuale risposta, con obbligo in questa d'inserire la domanda riconvenzionale a pena di rigetto. Così si risparmia tempo e spreco di danaro; dispendio cui va ricollegata la scarsità sempre maggiore dei giudizi civili, più facilmente sostenuti dagli abbienti.

Art. 165. — È da ritenere che aumentato notevolmente

il numero dei giudici e tutta l'organizzazione del servizio di cancelleria, sveltito il procedimento evitando inutili rinvii, il ruolo di udienza vada spogliandosi della pletora odierna, che non è data dal numero delle cause, ma da una determinata quantità di cause che girano sul ruolo in tedioso carosello.

Quindi fra l'udienza di comparizione e quella successiva, potrà passare in decisione la lite promossa. Poichè il giudice, con il fascicolo di cancelleria, è già a conoscenza dei termini di causa, la discussione orale potrà portare gli eventuali lumi su argomenti particolarmente dibattuti. Il ripristino della discussione orale, che già in sede di M. d. L. aveva dato ottimi risultati, non solo per la chiarificazione delle questioni giuridiche, ma anche perchè tendeva a rialzare quel tono professionale che toglie le sue tradizioni più gloriose dalla *oratio romana*, retaggio inconfondibile dell'avvocatura, cui il vivo dibattito orale eccita le facoltà di difesa e contribuisce per un istintivo processo psichico, non solo ad una più sentita probità di lite, ma alla razionale selezione fra le due professioni di avvocato e procuratore, secondo la tradizione italiana, è particolarmente bene accetto da questo Sindacato, e rappresenta certo una delle più lodevoli innovazioni del Progetto.

Capo III. — Art. 172. Non si ritiene utile, nè tanto pratico, la facoltà concessa al giudice di limitare, nella ordinanza di prova, il numero dei testi. Anche perchè questa facoltà viene automaticamente assorbita da quella che autorizza il magistrato a chiudere la prova quando la ritiene esaurita (art. 182). In quanto alla anticipazione delle spese di cui all'ultimo epv., non si comprende la necessità di apportare modifiche al regolamento in atto. Ognuna delle parti pagherà le spese della propria inchiesta, tranne condanna in sentenza.

Art. 183. — L'articolo si presta ad interpretazione dubbia, e precisamente su quanto concerne il significato e la portata della frase "libero convincimento". Si può ritenere che l'aggettivo libero possa essere interpretato nel senso di discrezionale, il che comprenderebbe l'impossibilità del sindacato giurisdizionale del Magistrato di Appello. Il che sarebbe inconcepibile, tenuto presente che il Magistrato è giudice del fatto.

Titolo IV. Art. 311. — Il termine è assolutamente eccessivo ove si tenga conto soprattutto del limitato possibile valore di causa.

Titolo V. Art. 320. — Il Sindacato plaude all'abolizione dell'opposizione contumaciale; innovazione che ha già dato ottimi risultati nella esperienza acquisita in tema di controversie individuali del lavoro.

Capo II. Art. 533. — Abolita l'opposizione contumaciale, il 2° cpv. sembra eccessivo. L'inerzia della parte non può essere tutelata dalla legge. Nè si possono stabilire termini di decorrenza, prima della legale conoscenza di un atto così grave come eventualmente la sentenza di condanna, o anche dichiarativa.

Art. 335. — È lodevole, per le ragioni già esposte, l'innovazione che comporta la discussione orale. È opportuno però che la Corte deliberi subito dopo la discussione, e valga per questo l'esperienza della L. 13 febb. 1928 i cui ottimi risultati sono noti. Il Collegio non può tenere presenti le eccezioni e le delucidazioni, e tutto l'insieme delle ragioni di lite, che profferite dalla viva voce del patrono, rimangono impresse nella mente del magistrato solo per breve tempo,

anche perchè la reazione del dibattito, i cui elementi si elaborano nella mente del magistrato che ascolta, perde rilievo e sfuma addirittura ove gli estremi delle confutazioni non vengono subito controllati. E allora *il rifarsi le idee*, sulla traccia della memoria e della relazione del consigliere estensore, oltre a creare spesso della confusione su alcuni capi, costringe il Magistrato ad un lavoro doppio.

Norme per le controversie individuali del lavoro. Titolo VI. — Sarebbe stato opportuno disciplinare la forma di procedura in sede fallimentare per i crediti di lavoro. E ciò per non ingenerare le lunghe discussioni superate con la L. 21-5-1934, e che ora si riaprono.

Art. 415. — Non regola la competenza per i numeri 2 e 2 dell'art. 412.

Art. 419. — Elevata la competenza per valore del Pretore, è giusto che sia non solo consentita, ma prescritta, l'assistenza di un avvocato, anche in omaggio all'oralità del processo. Non si comprendono le limitazioni all'intervento dell'avvocato così frequenti nel Progetto, che in effetti obbligherebbero il procuratore ad una funzione più elevata e più elaborata, senza poterne trarre i benefici umanissimi dell'onorario. Inoltre si crea così una sostituzione di professione, già delimitata dalle leggi ad hoc, e che non giova certo, nè all'avvocato nè al procuratore, nè ai fini comuni dello elevato spirito in cui si deve svolgere tutto il processo.

Art. 422. — Il dispositivo dovrà essere depositato in termini a pena di nullità, per non ripetere l'inconveniente già lamentato con le precedenti norme sulle controversie del lavoro.

Poichè questo Sindacato ritiene che il Progetto non abbia voluto portare dei mutamenti nelle provvidenze speciali di bollo e registro già stabilite con le precedenti norme, pensa che esse saranno inserite nel testo definitivo, in conformità alle direttive del Duce.

Libro secondo. - Titolo I. - Art. 436. — L'ultimo comma sembra ingiustificato, perchè il pericolo di ritardo è sempre attuale, e non può il creditore tenere conto di eventuali realizzazioni successive da parte del debitore.

Titolo II - Art. 442. — È lodevole la innovazione del n. 1, che è conforme al rinnovato spirito religioso della Nazione, nonchè l'inclusione della macchina da cucire, già auspicata.

In genere poi tutti gli articoli del nuovo progetto sulla esecuzione forzata mobiliare, incontrano l'approvazione di questo Sindacato, perchè mirano a quella sicurezza e sollecitudine di procedura che si dibatte da molti anni, e tengono conto di voti autorevoli proposti in tale campo. Sono particolarmente apprezzabili le norme sulla domanda in separazione, che ovviano ad inutili lungaggini, e spesso ad autentiche evasioni del debito. Lo stesso si dica per le disposizioni che disciplinano l'espropriazione immobiliare, eccezion fatta per quanto riguarda la forma del precetto, che in sede di esecuzione immobiliare dovrebbe indicare sempre i beni pignorandi.

Art. 500. — Il Sindacato non ritiene opportuna l'abolizione della perizia di stima, che è particolarmente utile soprattutto quando i beni espropriandi sono di notevole valore. La determinazione in base al tributo diretto, per quanto retamente aumentata nell'aliquota, non può essere sufficiente a stabilire il valore commerciale, nè tanto meno potrà valere

il sommario apprezzamento del Magistrato. Poichè la facoltà di richiedere la perizia, è anche col codice vigente, rilasciata al criterio della parte creditoria, ove questa nel suo interesse ritenga utile la perizia, non si comprende la ragione di vietarla. Il 2° cpv. non ha contenuto pratico, perchè l'apprezzamento del giudice non può essere fondato sugli elementi tecnici necessari, e pertanto diventerebbe arbitrario. È preferibile quindi che si faccia l'apertura dell'incanto in base al multiplo del tributo, e che solo in mancanza di questo, il prezzo sia determinato dal perito scelto di ufficio. Però con la riforma è necessario chiarire che il creditore espropriante non assume la qualità di offerente, anche se l'asta è fissata in base al multiplo.

* * *

Queste le brevi considerazioni del Sindacato di Messina, il quale si è fatto guidare da tre principi basilari: *a)* è sentita la necessità di una riforma energica del vigente codice di procedura civile, ispirata a criteri di rapidità e lealtà nello svolgimento degli atti processuali e nel rapido raggiungimento della decisione finale; *b)* tale riforma dovrà necessariamente essere abbinata all'aumento dell'organico effettivo del personale di cancelleria, per potere essere efficace e realista; *c)* la insopprimibile funzione dell'avvocato, che ha gloriose tradizioni italiane, va considerata sostanzialmente alla stregua della collaborazione, sullo stesso piano, di coloro che consumano la quotidiana fatica per il raggiungimento dei sacri fini della giustizia.

Avv. Cav. Liberale Donia

Avv. Cav. Enrico Citarella

Avv. Giovanni Asciaḱ - est. rel.

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
2545

MSR58826

